

Milleproroghe. Niente integrazione per le altre realtà

Solidarietà integrata al 70% per le imprese soggette alla Cigs

Gianni Bocchieri

■ La conversione del decreto "milleproroghe" (Dl 92/2014, legge 11/2015) contiene misure di traghettamento verso la nuova organizzazione del mercato del lavoro e verso il completo riordino degli **ammortizzatori sociali** e delle **politiche attive** del lavoro.

In particolare, ci si riferisce alla norma che conferma la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di affidamento di servizi per l'impiego e per le politiche attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015 e alla norma che proroga per l'anno in corso l'incremento del 10% dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di tipo A.

Con la prima norma, anche in attesa della costituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione e dell'eventuale nuova distribuzione istituzionale delle competenze per i servizi all'impiego e per le politiche attive, si intende assicurare la continuità delle attività dei Centri per l'impiego (Cpi), connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, soprattutto in quelle regioni che maggiormente hanno fatto ricorso all'esternalizzazione dei servizi. L'onere stimato è pari a 35 milioni, a cui si dovrà provvedere con le risorse regionali del Fondo sociale europeo 2007/2013, salvo valutare se queste possano rientrare tra le spese ammissibili (articolo 56 Reg CE 1083/2006) e se tale proroga sia compatibile con la normativa in materia di appalti pubblici.

Con la seconda norma si conferma che l'indennità dei contratti di solidarietà difensivi di tipo A, ovvero di quelli stipulati da aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della Cigs (articolo 1 del Dl 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge 863/84), sarà pari al 70% della mancata retribuzione, prioritariamente per i trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di

contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014, nel limite di 50 milioni di euro e a valere sul medesimo Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Senza questa norma del "Milleproroghe", l'integrazione salariale dei contratti di solidarietà difensivi di tipo A sarebbe tornata ad essere pari al 60% della retribuzione persa previsto dalla norma generale, dopo essere stata elevata all'80% dal 2009 al 2013 (Dl 78/2009, convertito con modificazioni con la legge 102/2009) e al 70% dalla legge di stabilità per il 2014 (legge 147/2013).

Invece, nel "milleproroghe" non c'è nessuna novità per i contratti di solidarietà di tipo B della legge 236/1993, che ha esteso la possibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa integrazione. Quindi, continua a valere quanto previsto dalla nota del 15 gennaio 2015, con la quale il ministero del Lavoro - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione - ha comunicato che queste imprese non potranno più accedere ai contratti di solidarietà di tipo B, per mancanza di risorse. Inoltre, rimarranno ancora inevase per esaurimento dei relativi fondi anche le domande per contratti di solidarietà di tipo B del 2014 ammesse con riserva.

In altre parole, trovate le risorse per i contratti di solidarietà di tipo A, per le imprese escluse anche dall'utilizzo della Cassa integrazione permane l'impossibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà per evitare i licenziamenti, finché non si attuerà la delega del Jobs Act (l'articolo 1, comma 2, punto 8, della legge 183/2014), che prevede la revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà e la messa a regime dei contratti di solidarietà di tipo B finché non si trovino le relative coperture finanziarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

